

ATTO N. DD 1295

DEL 20/04/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 90

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI CASELLE TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ E OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Caselle Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione G.R. n. 2 - 2009 del 22 gennaio 2001;
- ai sensi della L.R. 1/2007 ha approvato con D.C.C. n. 36 del 27 giugno 2016 la Variante Strutturale n. 1;
- ha approvato sette Varianti Parziali al P.R.G.C., delle quali la Variante n. 7/2015 riferita al solo territorio comunale, come modificato a seguito del riconoscimento del Comune di Mappano e una Variante contestuale al Piano Particolareggiato dell'Area ATA di Caselle (ai sensi del sesto comma dell'articolo 40 L.R. 5677);
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 24 febbraio 2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha trasmesso, alla Città Metropolitana, in data 17 marzo 2020 con nota prot. n. 9100 (PEC ns. prot. n. 22369 stessa data) documentazione relativa alla Verifica di VAS;
- a seguito di contatti con la Direzione Territorio e Trasporti, il Responsabile del Procedimento del Comune, ha provveduto a trasmettere in data 20 marzo 2020 con nota prot. n. 9370 (PEC ns. prot. n. 23186 stessa data) la nota e la Deliberazione C.C. di adozione ed a consegnare in data 24 marzo 2020, presso il Protocollo dell'Ente gli elaborati su supporto informatico, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(pratica n. VP_004/2020);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 12.647 abitanti nel 1971, 12.463 abitanti del 1981; 13.740 abitanti nel 1991, 15.868 abitanti nel 2001 e 18.299 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011 in significativo incremento;
- superficie territoriale di 2.871 ettari, dei quali 2.788 (97%) in pianura e 83 in collina (3%); 1.441 appartengono alla II^a Classe di Capacità d'Uso dei Suoli (dei quali 541 ettari hanno destinazione diversa

da quella agricola); il Comune è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 153 ettari;

- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 4 della Città Metropolitana di Torino denominata “*AMT NORD*”, costituita da 7 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 27 dello Statuto);
- risulta compreso nell’Ambito di Approfondimento Sovracomunale “*AMT N.E.*” di cui all’articolo 9 del PTC2;
- individuato come *Polo intermedio metropolitano* rispetto al quale sono applicabili le direttive di cui all’articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso negli Ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 all’articolo 22 delle N.d.A.;
- insediamenti residenziali: è individuato come Comune con consistente fabbisogno abitativo sociale dall’articolo 23 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2 individua nel Comune la presenza di un *polo per la logistica*, tipo di interscambio **aeroporto**;
- sistema produttivo: è individuato come **Ambito Produttivo di Livello 1 e 2** dal PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- per quanto attiene le attività economico-produttive presenti nel territorio comunale, *Alenia Aeronautica* è riconosciuta come azienda leader nel settore aerospaziale;
- il PTC2, sull’area A.T.A. segnala la presenza di un centro di grande distribuzione autorizzato, del quale, nel frattempo è stata avviata la realizzazione;
- è individuato dal PTC2 quale “*centro storico di media rilevanza*”;
- infrastrutture viarie e per il trasporto: è interessato dalla presenza dell’Aeroporto Internazionale della Città di Torino “*Sandro Pertini*”; individuato di II[^] livello di rilevanza nella classificazione internazionale;
- è attraversato dalla Superstrada Torino - Aeroporto Caselle, dalla SSP n. 460 (ex S.S. n. 460) e dalle Strade Provinciali n. 12 del Fornacino, n. 267 di Lombardore, n. 710 di Caselle e n. 711 di Villaretto;
- è attraversato da 4,5 km di piste ciclabili;
- è attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Ceres, nel territorio comunale sono presenti due stazioni, Concentrico e Aeroporto;
- appartiene alla linea ferroviaria Ciriè-Lingotto-Pinerolo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Torrente Stura e Stura di Val Grande;
- tutela ambientale: una porzione del territorio comunale pari a 269 ettari è interessato dall’Area Protetta Regionale Istituita “*Parco Regionale La Mandria*” (zona preparco);

dato atto che il Piano Regolatore Generale del Comune di Caselle Torinese, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 2-2009 del 22 gennaio 2001, come modificato dalla Variante Strutturale n. 1, approvata con D.C.C. n. 36 del 27 giugno 2016, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. con le procedure della L.R. n. 1/2007, comprende, in attesa della redazione di due distinti Piani, una porzione del territorio di Mappano, che dal 25 gennaio 2013 è stato istituito Comune;

dato atto che la presente Variante Parziale propone modifiche al vigente Piano Regolatore riguardanti, esclusivamente, la porzione territoriale di competenza del Comune di Caselle Torinese;

dato atto che il Comune di Caselle Torinese è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C.

vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 24 febbraio 2020 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- 1) Adeguamento della normativa del PRG vigente sui sottotetti di edifici residenziali ed eventuale recepimento nelle N.T.A. della L.R. n. 16/2018;
 - 2) Modifica delle modalità attuative dell'Area "RN1a";
 - 3) Aree produttive IC del PRG vigente - Modifica delle attività consentite e riconoscimento di porzione denominata IC* con caratteristica mista produttivo-terziaria;
 - 4) Modifica normativa delle condizioni di intervento del "piano pilotis" del PRG vigente;
 - 5) Verifica della permanenza ed effetti dei vincoli idrogeologici in località Borgata S. Anna;
 - 6) Modifica art. 6.6. "Impianti vari", delle Norme Tecniche di Attuazione con precisazioni riguardanti alla distanza dalla residenza;
 - 7) Riconfigurazione urbanistica come standard a parcheggio e trasferimento volumetria area "Ex Mattatoio" ubicata nel Centro Storico;
 - 8) Modifiche alle NTA in recepimento del Regolamento attuativo del "Parco Centrale" del PRG vigente;
 - 9) Correzione di errori grafici o di refusi: denominazione Parc 1-2, fascia stradale, campiture su Tav. 9. 1:10.000 del PRGC vigente;
- (Cfr: "Relazione Illustrativa Variante Parziale n. 8 al PRGC")

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha avviato il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. con il "Documento Tecnico di Verifica". Detto documento, la Deliberazione C.C. n. 3 del 24 febbraio 2020 di adozione e gli elaborati della Variante, sono stati trasmessi alla "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 3 del 24 febbraio 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- **non contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."**;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30 aprile 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la



Città metropolitana di Torino

deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati... ”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitanano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la

formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento”;

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Caselle Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 24 febbraio 2020, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell’articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell’articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell’articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. le seguenti osservazioni:
 - la documentazione di Variante, in particolare la “*Relazione Illustrativa*” dai contenuti sintetici, riporta una verifica parziale del rispetto dei parametri di Variante Parziale, il comma 5 dell’articolo 17 della L.U.R., richiede che la citata verifica sia espletata sotto forma di **prospetto numerico** che evidenzi “... *la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga...*”; lo stesso prospetto dovrà essere riportato nell’atto amministrativo di approvazione;
 - la “*Relazione Illustrativa*” deve riportare, altresì, le condizioni di compatibilità della Variante con i contenuti della pianificazione sovracomunale (PTR e PTC2), presenti nel caso in oggetto, nell’elaborato di Verifica di VAS;
 - le Norme di Attuazione del Piano vigente sono riportate per stralcio, riferito esclusivamente agli articoli interessati dalle variazioni, il che rende difficoltosa la comprensione delle stesse, in particolare quando contengano riferimenti ed eventuali ricadute su zone normative diverse e con altre prescrizioni. Si ricorda, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale deve essere accompagnato dall’elaborato “Norme di Attuazione” completo;
 - gli elaborati di Variante devono riportare il riferimento all’atto amministrativo di adozione; le firme del Sindaco, del Segretario Comunale, del Responsabile del Procedimento e dei professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
 - alla luce di quanto precede, si ricorda, che la "**variante parziale**" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante** nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò **contenere**, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, **requisiti formali e di chiarezza** che

- consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- con riferimento a quanto sopra, le modificazioni introdotte, così come sommariamente illustrate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); si demanda al Comune la verifica puntuale da **evidenziarsi espressamente nella “Relazione Illustrativa” ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 delle N.d.A. del citato PTC2;**
 - con riferimento alla modifica proposta al punto 1) relativa al recepimento dell’articolo 6 della L.R. 16/2018, in materia di sottotetti di edifici residenziali, si ricorda all’Amministrazione Comunale, con spirito collaborativo, come la citata norma sia in fase di profonda revisione ed a breve, probabilmente sostituita. Si fa presente, inoltre, come i contenuti della L.R. 16/2018 siano “*in deroga*” alle norme dei PRGC, come si può cogliere dalla lettura del citato articolo 6, al comma 10, che recita “*Le norme di cui al presente articolo, ... prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.*”;
 - con riferimento alla variazione individuata con il numero 2), alle modalità attuative dell’Area “RN1a”, pur comprendendo lo spirito con il quale si propone l’attuazione “per parti” con Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata, oltre che con SUE di iniziativa pubblica o Programma Integrato Unitario come previsto dalle NdA del PRGC vigente, occorre comunque, anche in considerazione delle importanti opere di dismissioni e di urbanizzazione che l’intervento contiene (... nuova viabilità, scuola dell’infanzia ecc ...), la necessità di un attivo controllo dell’Amministrazione all’avvio dei singoli interventi, affinché non vengano meno i presupposti per i quali erano stati individuati strumenti esecutivi a regia pubblica;
 - in merito al riconoscimento nelle aree produttive IC del Centro abitato del PRG vigente (modifica 3) della **possibilità di vendita al dettaglio fino a 250 mq di SIp e senza la limitazione ai soli prodotti trattati dall’azienda o collaterali e dell’attività di somministrazione**, verifichi l’Amministrazione la coerenza delle variazioni apportate con la normativa vigente in materia di commercio in sede fissa; il solo riferimento all’articolo 8 della DGR n. 85-13268 del 2010, non pare essere esaustivo; si consiglia di prendere contatti con il competente Settore Commercio della Regione, onde evitare l’adozione di norme in contrasto con la citata normativa, per quanto attiene i prodotti e le superfici di vendita, ammessi in ambito produttivo. Le medesime considerazioni sono da intendersi estese all’area IC*;
 - a seguito del recepimento del “Regolamento attuativo del Parco Centrale” nelle NdA del vigente PRGC, verifichi l’Amministrazione che le variazioni inserite non alterino il sistema perequativo introdotto con la precedente Variante Strutturale n. 1 e la previsione di “limitate attività ludico-sportive” non contrasti con il dettato delle Linee guida ENAC;
 - in merito alla correzione di un errore materiale relativo alle fasce di rispetto stradali di una zona in particolare (Cfr: *Atlante degli oggetti della Variante 8*) si rimanda al dettato dell’art. 27 “*Fasce e zone di rispetto*” della L.R. 56/77 e del Codice della Strada; si ricorda come l’individuazione della fascia di rispetto sia finalizzata a mantenere la possibilità di eventuali ampliamenti o variazioni del tracciato stradale e pertanto, in base alla tipologia della viabilità, dovrebbe mantenere caratteristiche uniformi;
 - l’“Unità Speciale VAS, VIA e AIA - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” trova, pertanto, attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “*Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”*”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016: “**In caso di silenzio l’iter procede**”
- 3. di trasmettere** al Comune di Caselle Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;



Torino, 20/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo